



R.G. C.S.A.: 04/2025

Sent. N.: 04/2025

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Avv. Antonio De Nisco

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Andrea Borgheresi

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul reclamo presentato dalla A.S.D. Città di Nola Pensionati, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Sig. Salvatore Cavaliere, avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale F.I.B. datata 15.05.2025.

PREMESSO CHE

- 1) con ricorso depositato in data 19.04.2025 A.S.D. Città di Nola presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale F.I.B. del 15.05.2025, con la quale veniva disposta la squalifica di sei mesi al tesserato Francesco Cavaliere per aver sferrato un calcio al ventre al direttore di gara Sig. Roberto Rotatori ed averlo ripetutamente ingiuriato, nonché l'ammonizione a Cavaliere Salvatore, Iaccarino Vincenzo e Nunziata Michele, anch'essi per comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara, con concessione per tutti e quattro delle attenuanti generiche;

- 2) nel ricorso A.S.D. Città di Nola sosteneva che durante l'incontro di domenica 11.05.2025, presso il bocciodromo di Fossombrone, tra la Fossombrone Oikos Bocc. ASD e ASD Città di Nola, diretto dal Sig. Roberto Rotatori, si è creato sin da subito un clima di tensione con il direttore di gara in quanto lo stesso: - anticipava l'inizio del riscaldamento di Fossombrone alle 13.50 all'insaputa di Città di Nola che, rimasta all'orario previsto delle 14.00, si trovava ancora all'esterno del bocciodromo in riunione tecnica; - pretendeva, con fare categorico ed immediatamente, la lista dei giocatori, così creando una pressione sul dirigente che la stava compilando che ha portato lo stesso a commettere un errore nell'indicazione dei giocatori. Quando alla chiamata in campo delle formazioni, infatti, il tecnico si rendeva conto dell'errore fatto e si rivolgeva al direttore di gara per cambiare la lista, il direttore di gara, con fare provocatorio, sventolava la lista e pretendeva la sostituzione del giocatore in luogo della modifica della lista stessa, cosa che, in effetti, avvenne, senza proteste da parte dei dirigenti di Città di Nola, consapevole però di non poter utilizzare il giocatore per il primo turno; - nel corso dell'incontro, quando insorgevano punti di disaccordo e Città di Nola chiedeva, come suo diritto, di effettuare misurazioni, respingeva le richieste ed assumeva decisioni, con fare perentorio ed indiscutibile, con frasi tipo qui comando io e/o decido io, sempre a favore della squadra di casa; - seguiva ossessivamente, al fine di trovare irregolarità, le giocate della squadra Città di Nola, mentre si distraeva volontariamente quando a tirare erano quelli di Fossombrone. Ci sono state, infatti, un paio di circostanze in cui evidenti irregolarità andavano ascritte a Fossombrone ma il direttore di gara non le sanzionava; - nell'ultimo episodio il direttore di gara, con notevole ed inspiegabile ritardo e contro il parere dell'arbitro, annullava la giocata dell'atleta di Città di Nola Ferdinando La Marca perché, a suo dire, e solo a suo dire, aveva superato la linea di battuta. Dinanzi alle legittime proteste di Città di Nola liquidava le stesse con un sorriso sprezzante ed evidentemente provocatorio.
- 3) per i motivi suesposti ASD Città di Nola si è sentita nell'occorso vessata ed avvilita di fronte all'atteggiamento tenuto dal direttore di gara per tutto il tempo: da qui le continue proteste, nel corso delle quali, tuttavia, il tesserato Francesco Cavaliere non colpiva mai il direttore di gara. Concludeva la Reclamante,

pertanto, per l'annullamento della squalifica o, in subordine, per la riduzione della stessa con applicazione delle circostanze attenuanti specifiche;

- 4) con ordinanza del 21.05.2025 la scrivente corte ammetteva la prova testimoniale con i Sig.ri Biagio Parisi e Salvatore Esposito e rinviava per l'espletamento, a mezzo della piattaforma zoom, all'udienza del 26.05.2026, alla quale nessuno però partecipava. In data 30.05.2025 giungeva istanza della Reclamante nella quale veniva segnalato che per un problema tecnico alla rete il pomeriggio del 26.05.2025 non era stato possibile collegarsi alla piattaforma zoom e veniva, quindi, richiesto nuovo termine per l'escussione dei testi. Con ordinanza del 30.05.2025 la Corte accoglieva l'istanza e rinviava per il suddetto incombente all'udienza del 03.06.2025, alla quale, stavolta, presenziavano i testimoni. Veniva prima introdotto il teste Biagio Parisi, ritualmente identificato dalla Corte, il quale si dichiarava tesserato della Città di Nola e semplice spettatore sugli spalti il giorno della competizione. Lo stesso riferiva di aver visto un tecnico della Città di Nola recarsi dal direttore di gara e richiedere il cambiamento del nominativo di un atleta erroneamente inserito nella lista già consegnata e di aver visto e sentito il direttore di gara rigettare la richiesta perché tardiva eppoi mandare via il suddetto tecnico in modo a dir poco sgarbato. Aggiunge il teste che su circa 15 misurazioni in corso di partita il direttore di gara ha dato sempre ragione al team di Fossombrone, definendo la circostanza come indicativa di come volesse favorire la squadra di casa. Conclude il teste riferendo alla Corte come, in occasione di un punto giustamente assegnato dall'arbitro di campo a Città di Nola, il direttore di gara, con grave ritardo, fosse intervenuto, di propria iniziativa, per annullare la giocata, in quanto, a suo dire, il giocatore di Città di Nola, Ferdinando La Marca, aveva nell'occorso superato la linea di battuta. La circostanza era falsa, la suddetta linea era stata rispettata, come hanno potuto vedere tutti i presenti, compresi quelli della squadra di casa che, infatti, non avevano elevato alcuna protesta. La cosa è stata interpretata dai tesserati appartenenti alla Città di Nola come l'ennesima provocazione; gli stessi, infatti, si sono recati dal direttore di gara per protestare. E' insorta una discussione nel corso della quale tutto si è risolto civilmente e senza ricorrere alla violenza da parte di alcuno.

A questo punto veniva introdotto il secondo teste, Sig. Salvatore Esposito, identificato anch'egli dalla Corte. Questi riferiva di essere tesserato come atleta

da Città di Nola e di aver assistito alla gara dagli spalti. Anche il Sig. Esposito riferisce che l'arbitro di gara aveva giustamente convalidato la giocata di Ferdinando La Marca e che, inspiegabilmente e con grave ritardo, il direttore di gara l'aveva invece annullata per il superamento della linea di battuta, irregolarità vista solo da lui in tutto il bocciodromo. Anche il teste Esposito riferisce della successiva discussione e del fatto che nessuno dei partecipanti abbia fatto ricorso alla violenza.

A questo punto la Corte congedava i testimoni e rinviava il procedimento all'udienza del 05.06.2025 per la decisione.

MOTIVI

Il reclamo della A.S.D. Città di Nola è parzialmente fondato e viene pertanto accolto.

Preme, innanzitutto, rappresentare come alle dichiarazioni del direttore di gara, contenute nella denuncia al Giudice Sportivo Nazionale del 13.05.2025, vada riconosciuta una valenza privilegiata rispetto ai fatti che lo stesso rileva nel corso della gara, come costantemente affermato dalla giurisprudenza sportiva che attribuisce natura di fonte di prova privilegiata ai referti arbitrali, anche se suscettibile di prova contraria purché sostenuta da elementi probatori univoci e concordanti (*C.G.S. Coni sez. II, n. 12/2019, C.G.S. Sez. I, n. 23/2021 al Referto Arbitrale*). La circostanza riferita dal direttore di gara Roberto Rotatori del calcio al ventre sferratogli dall'atleta di ASD Città di Nola Francesco Cavaliere, pertanto, non può essere messa in discussione, per essere stata validamente riportata nella denuncia, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale. Il fatto è, quindi, accaduto ed il tesserato Francesco Cavaliere, pertanto, merita una squalifica molto rilevante, come rilevante è stata la valenza antisportiva del gesto che ha commesso. Su questo la Corte concorda con il Giudice Sportivo Nazionale.

Tuttavia la misura della squalifica va ridotta. Le circostanze riferite dai due testimoni, prima richiamate, ingenerano nella Corte il convincimento che le continue, ingiuste e provocatorie contrarie decisioni prese dal direttore di gara nei confronti di ASD Città di Nola abbiano generato nell'atleta Francesco Cavaliere uno stato d'ira che l'ha portato ad agire in modo violento. Da qui la conferma della squalifica, con riduzione a quattro mesi in costanza dell'applicazione della circostanza attenuante specifica prevista dall'art. 56 RDG, co.2 lettera b).

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello accoglie il reclamo proposto dalla A.S.D. Città di Nola ed in parziale riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 15.05.2025 riduce la squalifica del tesserato Francesco Cavaliere a mesi quattro.

Dispone la restituzione del contributo versato alla Reclamante.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Roma, 05 giugno 2025

La Corte Federale D'Appello


Avv. Antonio De Nisco

Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente estensore



Avv. Andrea Borgheresi

Componente

